



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

PRAP SICILIA

Nr. _____ del _____

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
pec: prot.pr.palermo@giustiziacerit.it

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto Sicurezza

- S.A.P.Pe. E-mail: sappesicilia@libero.it
- O.S.A.P.P. E-mail: osappnuovasicilia@gmail.com
- U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria E-mail: sicilia@polpenuil.it
- Si.N.A.P.Pe E-mail: segnazsinappesicilia@virgilio.it
- U.S.P.P. E-mail: sicilia@uspp.it
- C.I.S.L. F.N.S. E-mail: fns.sicilia@cisl.it
- C.G.I.L.-F.P./P.P. E-mail: fp@cgilsicilia.it
- F.S.A. (C.N.P.P.) E-mail: segreteriaregionalecnpp@gmail.com

e, p.c.

Ai Sigg. Direttori degli
Istituti penitenziari
Ai Comandanti e Coordinatori dei NN.TT.PP.
LORO SEDI

Al Direttore dell'Ufficio II – Personale e formazione
SEDE

Al Direttore dell'Ufficio V – Sicurezza e traduzioni
SEDE

OGGETTO: Indennità Servizi Esterni al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Continuano a pervenire segnalazioni di parte sindacali afferenti all'attribuzione dell'indennità di servizio esterni al personale di Polizia Penitenziaria operante presso gli edifici che ospitano gli uffici della Direzione o dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti collocati fuori dalla zona detentiva e/o fuori dal muro di cinta.

In riferimento a quanto in premessa, si rappresenta quanto segue.

L'art. 9 D.P.R. n. 395/95 ha previsto la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia "impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena", ed altresì per il "personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati".

L'art. 11 del D.P.R. n. 254/99 ha esteso l'indennità in esame "al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

L'art. 9 del D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l'indennità deve essere corrisposta "al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore".

Con circolare 248866-2014 dell'11.07.2014 in rubrica "Indennità per servizi esterni al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria" è stato chiarito che "... la nozione di attività presso sezioni, reparti e, comunque, ambienti in cui siano presenti detenuti o internati ... legittima il riconoscimento dell'indennità in esame. Essa ricomprende tutti i servizi espletati all'interno della cinta muraria, che delimita istituzionalmente lo spazio destinato alla custodia dei detenuti. Non può distinguersi tra i singoli spazi rientranti all'interno del perimetro per la genericità della locuzione "ambienti in cui siano presenti detenuti o internati". Essa non richiede, ai fini del riconoscimento del beneficio economico, che la presenza dei detenuti nei locali sia stabile e permanente".

La circolare ha aggiunto che "Le disposizioni della circolare 13 dicembre 2007, GDAP n. 0388688 (la quale riconduce l'indennità a tutte le attività espletate presso "le postazioni di servizio istituite all'interno della cinta, atteso che questa delimita con certezza l'area all'interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta) sono da ritenersi interpretazione autorevole della normativa vigente come emerge dal fatto che la norma posta dall'Amministrazione a fondamento di tale opzione ermeneutica è proprio l'art. 9 D.P.R. n. 395/95. Ne consegue che tutte le mansioni espletate all'interno del muro di cinta e nell'ambito del nucleo traduzioni e piantonamenti giustificano l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni purché, ovviamente, esistano le altre condizioni. E' dunque utile precisare che per muro di cinta è da intendersi quello che delimita il perimetro della zona detentiva "in senso stretto" attraverso presidi sorvegliati con vigilanza armata (c.d. sentinella)".

Con successiva lettera circolare GDAP-0034052-2015 del 30.01.2015 al § 3.1 è stato indicato:

- in §2 che "L'emolumento in parola ... mira a remunerare il maggior impegno conseguente ad un servizio caratterizzato da particolari condizioni. E' pertanto fisiologico che alcune fasce di personale, addette allo svolgimento di mansioni non previste, restino escluse dal beneficio in questione";
- in §3.1 che "Per quanto concerne il primo punto [n.d.r. servizio in luoghi che intrinsecamente espongono ad un particolare disagio (istituto penitenziario - aree detentive)], considerata la struttura degli edifici penitenziari, caratterizzata solitamente da due aree, una detentiva delimitata all'interno del muro di cinta e l'altra amministrativa (direzione, uffici di segreteria, uffici contabili etc.), l'indennità è riconosciuta, a prescindere delle funzioni espletate, a coloro che lavorano all'interno del muro di cinta e nel nucleo traduzioni e piantonamenti (anche se ubicato all'esterno del muro di cinta), ove la presenza dei detenuti è un dato immanente".

In pari materia il Provveditorato Regionale Toscana e Umbria ha formulato specifico quesito nell'anno 2018, richiedendo valutazioni interpretative alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse, con particolare riguardo all'inciso di cui in lettera circolare GDAP-0034052-2015 del 30.01.2015 al § 3.1, nella parte in cui, testualmente, sono individuati tra gli aventi diritto "... coloro che lavorano all'interno del muro di cinta e nel nucleo traduzioni e piantonamenti (anche se ubicato all'esterno del muro di cinta), ove la presenza dei detenuti è un dato immanente".

Esplicita il predetto Provveditorato che "... sembra pacifico a chi scrive che la presenza presso il N.T.P. delle persone detenute è un dato immanente nei soli casi in cui gli uffici del N.T.P. siano collocati all'interno della zona detentiva, mentre gli ambienti di lavoro ospitanti la quasi totalità dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti del territorio di competenza sono collocati fuori dalla zona detentiva (istituti di vecchia concezione) e quasi sempre fuori dal muro di cinta (istituti di nuova costruzione). Le persone detenute



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

vengono prese in consegna in ambiente detentivo solitamente prossimo all'ufficio matricola o ad altra zona di smistamento; è in quell'ambiente che il caposcorta espleta le operazioni di perquisizione e di presa in consegna del traducendo; ed è lì che il caposcorta riconsegna la persona detenuta al termine del proprio servizio. Non essendo, pertanto, la presenza dei detenuti al N.T.P. né stabile e nemmeno permanente, si ritiene che l'indennità non debba essere corrisposta a quel personale del N.T.P. che di solito svolge lavoro d'ufficio e che quindi non ha contatto diretto con i detenuti".

Al predetto quesito l'interpellata Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale ha riscontrato chiarendo in dettaglio che "Nello specifico, si condivide quanto partecipato in merito all'attribuzione dell'indennità per il personale appartenente al N.T.P. che non va considerato beneficiario a prescindere ma, alla luce di quanto enunciato nella predetta circolare del 2015 circa l'opportunità che ogni decisione in materia venga demandata in ambito locale alle singole autorità Dirigenti, spetterà a queste ultime verificare che il personale in esso operante soddisfi tutte le condizioni richieste per l'attribuzione dell'indennità". La stessa circolare 11 luglio 2014 n. 0248866 dispone che "... tutte le mansioni espletate all'interno del muro di cinta e nell'ambito del nucleo traduzioni e piantonamenti giustificano l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni purché, ovviamente, esistano le altre condizioni". Stesse considerazioni valgono rispetto al personale che presta servizio negli edifici che ospitano gli uffici della Direzione laddove, negli istituti di vecchia costruzione, gli stessi appaiono come una continuazione naturale del muro di cinta. Anche in siffatta ipotesi, è ragionevole contestualizzare le specificità di ogni singola realtà territoriale con il dettato normativo evitando applicazioni estensive che non tengano conto di requisiti fondamentali quali la presenza dei detenuti o la durata delle tre ore continuative del servizio prestato".

Del predetto chiarimento questo Provveditorato ha fornito comunicazione - con nota Prap n. prot. 40147-AG/III del 12.06.2019 - ai Direttori degli Istituti ed ai Comandanti e Coordinatori del NN.TT.PP. della Sicilia.

Tanto premesso ed alla luce di quanto rappresentato in ragione del quadro normativo di riferimento e dell'azione di indirizzo dell'Amministrazione Centrale, appare evidente che la questione in trattazione è stata ampiamente definita dalla competente Direzione Generale del Personale e delle Risorse, la quale ha evidenziato che il personale appartenente al N.T.P. ... non va considerato beneficiario a prescindere dalla verifica di sussistenza delle condizioni fondanti la legittimità di attribuzione dell'indennità di servizi esterni.

Si aggiunge ancora che sempre con lettera circolare GDAP-0034052-2015 del 30.01.2015 al § 4 la Direzione Generale ha chiarito con riguardo al dirigente responsabile della struttura che "... solo tale Organo, infatti, può appurare in concreto le situazioni logistiche, organizzative ed operative che sono previste dai modelli di organizzazione del lavoro, in aderenza al dettato normativo".

IL PROVVEDITORE
Dr.ssa Cinzia Calandrino